

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 657 DEL 9.8.2019

OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO T.F.R. DIPENDENTE CASSARA' FRANCESCO NATO A VITTORIA IL 4.10.1956.

L'anno duemiladiciannove il giorno novel del mese di Agosto presso la sede del Consorzio di Bonifica di Bonifica n.9 Catania, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, giusta delibera n.9 del 2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera n.23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n.8 del 30.10.2017;



VISTA la delibera n.11 dell'1.7.2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" sino al 31.12.2019;

VISTO l'art.5 del Regolamento Enpaia per l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto con cui il dipendente può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le richieste possono essere accolte in ordine di priorità per:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) estinzione, anche parziale, del mutuo contratto per l'acquisto o della costruzione della prima casa di abitazione;

VISTA la istanza del dipendente Cassarà Francesco introitata al prot. 2880 del 16.4.2019 con cui lo stesso fa richiesta di anticipazione del T.F.R. per un importo pari al 70% delle somme maturate al fine dell'acquisto della prima casa della propria figlia;

VISTA la nota consortile prot. n. 3017 del 18.4.2019 con la quale viene trasmessa all'Enpaia la documentazione del dipendente inerente la richiesta di che trattasi;

CONSIDERATO che la richiesta in questione rientra nelle circostanze previste dall'art.5 del regolamento Enpaia per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto;

VISTO il prospetto di anticipazione sul T.F.R. inviato dall'ENPAIA e il conteggio dell'Ufficio Ragioneria del Consorzio, con i quali al dipendente Cassarà Francesco, relativamente alla richiesta dell'anticipazione del T.F.R. spetta una somma al lordo delle ritenute di Legge pari ad € 67.961,45 per acquisto prima casa di abitazione della propria figlia;

RITENUTO pertanto, in conseguenza a quanto sopra, di dover procedere al pagamento al dipendente Cassarà Francesco dell'anticipazione di che trattasi pari ad € 67.961,45 al lordo delle ritenute di Legge;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di liquidare e pagare, al dipendente Cassarà Francesco, nato a Vittoria il 4.10.1956 e residente in Via XXIV Maggio n.53, l'anticipazione del T.F.R. pari ad € 67.961,45 al lordo delle ritenute di Legge relativo all'acquisto della prima casa di abitazione della propria figlia;
- di imputare la somma di € 67.961,45 al cap. 108 del bilancio di previsione del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità.
- Di effettuare le ritenute di Legge.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

